

ATTO N. 6 DEL 08/01/2019

OGGETTO

CIRCOLARE N. 1/2019. MODIFICHE NORMATIVE IN MATERIA CONTRATTUALE A SEGUITO DELLA L. 145/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Si fa seguito alla precedente Circolare n. 3/2018 (Atto amministrativo 376/2018) – di cui si confermano i contenuti, fatto salvo quanto esposto di seguito – per una breve illustrazione delle modifiche apportate dalla l. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) alla disciplina dei contratti e degli acquisiti.

Occorre riferirsi in particolare ai commi 912 e 130 dell'art.1.

Il comma 912 dispone:

912. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa con sultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.

Viene in sostanza disposta una deroga che consente:

- l'affidamento diretto dei lavori di importo superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 euro previa consultazione di almeno tre operatori, ove esistenti; come evidente si tratta non solo della riduzione del numero delle ditte da consultare, ma della modifica della natura dell'affidamento che da "procedura negoziata" diventa "affidamento diretto", consentendo così l'applicazione delle semplificazioni procedurali già previste, alla Sezione B, par. 1 della Circolare 3/2018, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro: è possibile utilizzare un solo atto per definire la procedura di gara, dar conto dell'esito della consultazione di mercato e disporre l'affidamento;
- la riduzione da 15 a 10 del numero degli operatori da interpellare per lo svolgimento delle procedure negoziate di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000 euro; nulla cambia per i rimanenti profili procedurali; in questo caso, invece, non cambia la natura dell'affidamento che resta una "procedura negoziata", ma si riducono solo le ditte da invitare.

La deroga si applica **limitatamente all'anno 2019 e all'affidamento dei soli lavori**, con esclusione delle procedure di affidamento di forniture di beni e servizi.

Il comma 130 della legge di bilancio 2019, modificando l'art. 1 del comma 450 della I. 296/2006 ha elevato da 1.000 a 5.000 euro la soglia sotto la quale è possibile procedere ad acquisti di beni e servizi senza ricorso al mercato elettronico.

Il nuovo testo del comma 450 è quindi il seguente:

Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di **beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000** euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ...

Atto N. 6 del 08/01/2019

Occorre fare attenzione che l'obbligo di ricorso ai mercati elettronici si applica per importi pari o superiori a 5.000 euro, quindi l'esenzione riguarda gli importi fino a 4.999,99.
Atto N. 6 del 08/01/2019 pag. 3/4

IL SEGRETARIO GENERALE F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa Si attesta che la presente copia, componenti al corrispondente atto	composta di n	_	
n Reggio Emilia, lì	Qualifica e firma		